



ALLEGATO "B" AL NUMERO 13141 DI RACCOLTA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Amici di Spinacorona - APS"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e successive modificazioni e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Amici di Spinacorona - APS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Napoli (NA), Via Adolfo Omodeo n. 124 c/o studio Dottor Tullio Pannella.

FINALITA'

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'associazione intende promuovere lo studio, l'ascolto e la formazione nel settore della musica operando anche collaborazioni con eventi già esistenti nel nostro paese come ad esempio quello della manifestazione denominata Spinacorona che si svolge nella città di Napoli con l'obiettivo della diffusione della conoscenza della musica soprattutto tra i più giovani, le persone disagiate e le persone con disabilità. Il sostegno alla sopra indicata manifestazione potrà essere attuato sia mediante attività di volontariato sia mediante apporti economici. Inoltre per gli scopi propri dell'Associazione saranno perseguite anche le finalità previste dall'art. 5 lettera F, G, I, J, K, L, Q, Z del Codice del Terzo settore.

DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono collaborare per il conseguimento degli scopi indicati dal presente Statuto e che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione. Per l'ammissione a socio ordinario il candidato deve sottoscrivere e inoltrare un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà con giudizio inappellabile; il socio dovrà indicare le motivazioni che lo inducono ad accettare le finalità dell'associazione indicate nello statuto. L'ammissione a socio significa l'accettazione da parte del socio stesso del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può prevedere che alcuni soci ordinari acquisiscano la qualifica di benemeriti secondo le modalità determinate e/o istituite dal Consiglio Direttivo stesso nello spirito delle finalità dell'associazione ed a seconda delle fattispecie concrete.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'ef-



fettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di:

" partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

" godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 9) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o allo spirito ed all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Collegio dei Proibiviri, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea che dovrà deliberare o meno sull'accoglimento.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, Presidente, e il Collegio dei Proibiviri.

Art. 13) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, e comunque mediante pubblicazione dell'avviso sulla "home page" del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 16) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- " approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- " eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- " eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- " deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- " deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- " deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- " deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Art. 18) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Art. 19) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, ed ogni socio può chiederne copia a proprie spese.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 4 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, vie-



ne cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente ed un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati in tutto o in parte i poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

" le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

" le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

" le decisioni anche di natura economica inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

" la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

" la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

" la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

" la fissazione delle quote sociali;

" la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

" la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

" la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

" ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi per mail almeno 15 giorni prima della

data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 24) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori contabili.

Qualunque controversia tra i soci, inerente a rapporti associativi o riguardante l'attività sociale, è demandata al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea per un triennio e rieleggibili, gli eletti procedono alla nomina del presidente del collegio.

Il ricorso ai probiviri si propone con comunicazione scritta e motivata, diretta al presidente del collegio.

I probiviri esprimono le loro determinazioni discrezionalmente, quali titolari dei poteri negoziali e conciliativi loro conferiti e la loro decisione, ritenuta inappellabile, dovrà essere pronunciata e comunicata alla parte ed al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il collegio dei probiviri:

- a) provvede alla revisione del bilancio annuale;
- b) decide sulle controversie tra i soci e con l'associazione;
- c) decide sulle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti del consiglio direttivo in materia disciplinare e di ammissione od espulsione dei soci, che non abbiano natura discrezionale od insindacabile a norma del presente statuto.

SEGRETARIO E TESORIERE


Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere, unitamente al presidente, potrà aprire un c/c presso un Istituto di credito designato in nome dell'associazione.

Per le operazioni bancarie occorrerà la firma congiunta del presidente e del tesoriere.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle ope-



razioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

" beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

" quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

" contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, persone fisiche o giuridiche;

" proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modificazioni ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

FIRMATO: Paolo Pannella, Stefi Donisi, Monica leone, Massimo Loche, Nunzia Marrone, Flavia Ponzi, Gabriella Turnaturi, Tullio Forte, notaio (vi è il sigillo)

La presente copia, composta di tredici facciate, è conforme al suo originale e si rilascia per uso *TRIBUNALE*

Napoli, 3 *WUO* 2020

A handwritten signature in cursive script is written over a circular notary seal. The seal contains a central emblem and text around its perimeter, which is partially obscured by the signature.